

prova civile - interrogatorio - formale - risposta - mancata risposta - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014

Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014

In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non riconosce, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrono altri elementi di prova. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente bancario, la corte territoriale aveva ricavato dalla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio, unitamente alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014